



Provvedimenti per i casi di rigore COVID-19 concernenti le imprese

Scheda informativa


Condizioni generali e informazioni

Le risposte in merito alle condizioni generali e ulteriori informazioni sui provvedimenti per casi di rigore sono disponibili online su [Centro assistenza di easygov.ch](https://www.easygov.ch) o su www.seco.admin.ch
→ Lavoro → Nuovo coronavirus → Provvedimenti per i casi di rigore → Domande e risposte

Per le imprese con una **cifra d'affari superiore a 5 mio. di franchi** trovano applicazione regole uniformi a livello nazionale per quanto riguarda i requisiti, la documentazione da inoltrare o l'entità massima del contributo di sostegno. Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili nella nostra apposita "Scheda informativa per imprese con una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi".

Requisiti per le imprese

Grafico:



Imprese aventi diritto

Le imprese con sede nei Grigioni (giorno di riferimento 1° ottobre 2020) e una cifra d'affari minima di fr. 50 000.– all'anno possono presentare una domanda di contributo non rimborsabile se sono state **costituite** o iscritte nel registro di commercio **prima del 1° ottobre 2020**.

- Il Cantone dei Grigioni è competente solo per le imprese che il 1° ottobre 2020 avevano la loro sede nel Cantone dei Grigioni. Se in tale data la sede si trovava in un altro Cantone, la competenza spetta a quest'ultimo.
- L'impresa doveva esistere già prima del 1° ottobre 2020.
- La cifra d'affari annua minima è calcolata sulla base della **cifra d'affari degli anni precedenti**: per imprese che sono state costituite entro il 31 dicembre 2017, sulla media delle cifre d'affari 2018/2019; per imprese che sono state costituite dopo il 1° gennaio 2018 è determinante la cifra d'affari conseguita dall'avvio dell'attività commerciale fino a febbraio 2020 (calcolata su 12 mesi) o la cifra d'affari conseguita dalla costituzione (o dall'avvio dell'attività commerciale) fino a dicembre 2020 (calcolata su 12 mesi). Per le imprese costituite dopo il 1° marzo 2020 risulta determinante la cifra d'affari conseguita dalla costituzione (o dall'avvio dell'attività commerciale) fino a dicembre 2020 (calcolata su 12 mesi; cfr. scheda informativa separata). Per le imprese interessate il lockdown 2.0 (nei Grigioni da dicembre 2020) viene considerato in sede di calcolo.
- Se l'anno d'esercizio non corrisponde a quello civile, la cifra d'affari media di questi anni precedenti va calcolata sulla base di quelle mensili da gennaio 2018 a dicembre 2019 o fino a febbraio 2020.

Tutte le imprese, **indipendentemente dal settore e dalla forma giuridica**, che dispongono di un **numero IDI**, i cui **costi salariali sono originati almeno per il 50 % in Svizzera**, che il 15 marzo 2020 non erano oggetto di una **procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali** e che al **momento dell'inoltro della domanda non sono oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione**.

Nel 2020 o nel **periodo selezionato 2020/2021** l'impresa ha subito un **calo della cifra d'affari superiore al 40%** rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti.

- Per determinare il calo della cifra d'affari, le cifre d'affari degli anni precedenti vengono confrontate con quella del 2020 o del periodo 2020/2021 selezionato dall'impresa. Le imprese costituite prima del 29 febbraio 2020 possono scegliere uno dei periodi seguenti:
 - 2020
 - 1° febbraio 2020 – 31 gennaio 2021
 - 1° marzo 2020 – 28 febbraio 2021
 - 16 marzo 2020 – 15 marzo 2021
 - 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021
- Le imprese costituite dopo il 1° marzo 2020 sono tenute a indicare le cifre d'affari mensili conseguite dalla costituzione (o dall'avvio dell'attività commerciale) fino al 31 marzo 2021.
- Il periodo selezionato è irrilevante per l'importo dei contributi. Se ad esempio un'impresa non raggiunge la soglia di perdita del 40 % rispetto all'anno 2020, ma la raggiunge rispetto al periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021, può selezionare questo periodo.
- La cifra d'affari comprende solo i ricavi dall'attività commerciale. Indennità per lavoro ridotto, per perdita di guadagno o altri aiuti relativi al coronavirus non vengono considerati nella cifra d'affari.

Le imprese che **a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni a causa di provvedimenti adottati dalle autorità**, devono solo dimostrare un **calo della cifra d'affari del 15 %**. Esse sono anche esentate dall'adottare i provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale.

- Il Cantone dei Grigioni prevede una soglia di perdita minima per le imprese pari al 15 %. Per calcolare il calo della cifra d'affari ci si basa sul periodo selezionato (vedi sopra).
- Una chiusura su ordine delle autorità è data quando a un'impresa è stato vietato di tenere aperta la propria attività a seguito di provvedimenti o di una decisione delle autorità (ad es. esercizi della ristorazione, strutture ricreative e per il tempo libero nei Grigioni dal 5 dicembre 2020, o diversi dettaglianti dal 18 gennaio 2021). Le imprese che sono chiuse solo a seguito di mancanza di clienti o di incarichi non sono considerate chiuse su ordine delle autorità.
- Anche le imprese che sono state chiuse su ordine delle autorità e che dispongono provvisoriamente di un servizio take-away, di servizi a domicilio e di ritiro sono considerate imprese chiuse su ordine delle autorità.
- Esercizi misti, ossia imprese con diversi settori commerciali o settori di attività sono considerati chiusi qualora i settori ancora aperti siano irrilevanti (in totale al massimo il 30 % della cifra d'affari) oppure qualora tutti i settori di attività siano stati chiusi su ordine delle autorità (v. al riguardo più sotto).

L'entità del contributo di sostegno si orienta alla **perdita economica** dell'impresa (in linea di principio ammonta alla **quota del calo della cifra d'affari attribuibile ai costi fissi**) ed è limitata al **massimo al 20% della cifra d'affari media degli anni precedenti** e al **massimo a 1 mio. di franchi** per impresa. Per imprese con un **calo della cifra d'affari superiore al 70 %** l'entità massima del contributo di sostegno ammonta al **30 % della cifra d'affari media degli anni precedenti** ed è limitata a un **importo massimo di 1,5 mio. di franchi** per impresa.

- I contributi di cui un'impresa ha già beneficiato dal fondo cantonale per casi di rigore (primavera/estate 2020) saranno dedotti dal contributo.

Le imprese che hanno **settori di attività chiaramente distinti** e a tale scopo tengono un **conto settoriale** potranno chiedere che determinati criteri vengano valutati separatamente per il settore interessato (vedi al riguardo il prossimo paragrafo).

Imprese con diversi settori di attività (esercizi misti)

Tra gli **esercizi misti** rientrano imprese che conseguono la loro cifra d'affari in due o più settori commerciali o di attività e che hanno distinto tali settori di attività attraverso un conto settoriale.

- Esempi: alberghi-ristoranti, panetterie/pasticcerie con parte dedicata alla ristorazione, punti di ristoro (take-away) con parte dedicata alla ristorazione, ristoranti con servizio di consegna, bar con sala giochi, ecc.

Gli esercizi misti sono considerati chiusi su ordine delle autorità se il settore in cui conseguono almeno il 70 % della loro cifra d'affari è stato chiuso. Questi esercizi non devono fornire prova di aver subito un calo della cifra d'affari superiore al 40 %, bensì solo pari al 15 %.

- Gli esercizi della ristorazione oppure le strutture ricreative e per il tempo libero che conseguono solo una quota irrilevante della loro cifra d'affari (ovvero al massimo del 30 %) in un altro settore vengono trattati come esercizi della ristorazione o come strutture ricreative e per il tempo libero e vengono di conseguenza considerati come imprese chiuse su ordine delle autorità, motivo per cui non devono dimostrare un calo della cifra d'affari pari al 40 % rispetto alla cifra d'affari media 2018/2019.
- La presentazione di un conto settoriale non è necessaria, ma in ogni caso auspicabile se nell'esercizio misto vi sono costi fissi di diversa entità.

Gli esercizi misti che sono chiusi solo parzialmente su ordine delle autorità (più del 30 % dell'attività commerciale è aperto) devono dimostrare un calo della cifra d'affari superiore al 40 %. Se ciò non fosse possibile, possono inoltrare un **conto settoriale** (vedi prossimo paragrafo).

Conto settoriale

Gli **esercizi misti** che devono fornire prova di aver subito un calo della cifra d'affari pari al 40 %, ma non raggiungono questa quota, in aggiunta alle indicazioni relative all'impresa nel suo complesso con la domanda possono inoltrare un **conto settoriale** (indicazione: l'impresa nel suo complesso deve sempre aver registrato un calo della cifra d'affari pari almeno al 15 %):

- Per il **settore di attività chiuso su ordine delle autorità** occorre fornire prova solo di un **calo della cifra d'affari pari almeno al 15 %**.
- Nel **settore che riguarda un'attività non chiusa su ordine delle autorità** deve essere fornita prova di un calo della cifra d'affari **superiore al 40 %**.

Es.: una panetteria/pasticceria con una parte dedicata alla ristorazione consegue la cifra d'affari 50/50 in entrambi i settori. Nel suo complesso l'impresa subisce un calo della cifra d'affari del 25 % e non avrebbe quindi diritto al contributo. La parte dedicata alla ristorazione subisce un calo della cifra d'affari del 50 %. Inoltrando un conto settoriale per la parte dedicata alla ristorazione, questo settore può essere preso in considerazione, perché viene raggiunta la soglia del 15 %.

Imprese non aventi diritto

Imprese **aventi diritto ad altri aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione** nell'ambito della **cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media** in linea di principio non hanno diritto a percepire aiuti.

- Nella domanda l'impresa deve confermare che non ha diritto a percepire tali altri aiuti nei settori cultura, sport, trasporti pubblici o media.

Le imprese che generano la loro cifra d'affari **solo in misura irrilevante** in una branca dei settori **cultura, sport, trasporti pubblici o media** oppure inoltrano un conto settoriale **possono richiedere un sostegno per casi di rigore**.

- Si parla di parte irrilevante se un'impresa consegue meno del 30 % della propria cifra d'affari nei settori cultura, sport, trasporti pubblici o media, per i quali ha diritto ad altri aiuti legati alla COVID-19.
- Imprese (esercizi misti) che hanno diritto a un altro aiuto finanziario legato alla COVID-19 solo per un settore di attività possono chiedere aiuti finanziari per casi di rigore per l'altro settore di attività inoltrando un conto settoriale.

Come viene presentata una domanda?

All'indirizzo www.dvs.gr.ch → [Provvedimenti per casi di rigore](#) sono disponibili informazioni in merito alla presentazione della domanda. Le domande devono essere presentate entro il **30 giugno 2021**. Gli aiuti finanziari per casi di rigore vengono concessi anche retroattivamente per il 2020.

In linea di principio la domanda **va inoltrata tramite upload in formato digitale sul portale dedicato agli aiuti per casi di rigore. È obbligatorio firmare e allegare il documento con le garanzie, la documentazione necessaria, la comunicazione dei dati e la conferma del richiedente.** Senza questo documento compilato e firmato la domanda è incompleta.

In alternativa, in particolare in presenza di problemi tecnici, la domanda può essere inoltrata:

- via e-mail (quale scansione allegata) all'indirizzo: haertefall@gr.ch **oppure**
- per posta a: Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, Ringstrasse 10, 7001 Coira

Non si entra nel merito di domande presentate in ritardo o motivate in modo insufficiente nonché di quelle prive della documentazione, delle indicazioni, degli assensi o delle conferme necessari.

Coira, 19 aprile 2021 (aggiornata il 22 luglio 2021)